

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2001

che adegua i coefficienti correttori applicabili con effetto dal 1° febbraio, 1° marzo, 1° aprile, 1° maggio e 1° giugno 2001 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi

[notificata con il numero C(2001) 3625]

(2001/860/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio ⁽¹⁾ e modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 1986/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, secondo comma, dell'allegato X,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 1794/2001 del Consiglio ⁽³⁾, sono stati fissati, in applicazione dell'articolo 13, primo comma, dell'allegato X dello statuto, i coefficienti correttori applicabili con effetto dal 1° gennaio 2001 alle retribuzioni pagate ai funzionari in servizio nei paesi terzi nella moneta del paese in cui prestano servizio.
- (2) Nel corso degli ultimi mesi la Commissione ha proceduto a diversi adeguamenti di detti coefficienti correttori ⁽⁴⁾, conformemente all'articolo 13, secondo comma, dell'allegato X dello statuto.
- (3) È opportuno adeguare, con effetto dal 1° febbraio, 1° marzo, 1° aprile, 1° maggio e 1° giugno 2001, taluni di detti coefficienti correttori, in quanto dai dati statistici in possesso della Commissione la variazione del costo della

vita, misurata sulla base del coefficiente correttore e del tasso di cambio corrispondente, è risultata in taluni paesi terzi superiore al 5 % rispetto alla data in cui detti coefficienti sono stati da ultimo fissati o adeguati,

DECIDE:

Articolo unico

Con efficacia dal 1° febbraio, 1° marzo, 1° aprile, 1° maggio e 1° giugno 2001, i coefficienti correttori, applicabili alle retribuzioni dei funzionari con sede di servizio nei paesi terzi corrisposte nella moneta del paese in cui prestano servizio, sono adeguati come indicato in allegato.

I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono quelli utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee per il mese che precede le date di cui a primo comma.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2001.

Per la Commissione

Christopher PATTEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 271 del 12.10.2001, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 244 del 14.9.2001, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 144 del 30.5.2001, pag. 29.

ALLEGATO

Sedi di Servizio	Coefficienti correttori febbraio 2001
Angola	98,7
Turchia	90,7

Sedi di Servizio	Coefficienti correttori marzo 2001
Albania	101,5
Angola	93,3
Capo Verde	73,4
Iugoslavia	47,3
Malawi	28,2
Romania	49,6
Sri Lanka	70,3
Turchia	96,4

Sedi di servizio	Coefficienti correttori aprile 2001
Angola	93,9
Capo Verde	79,5
Turchia	68,3

Sedi di servizio	Coefficienti correttori maggio 2001
Albania	96,9
Angola	108,7
Malawi	26,8
Turchia	70,3
Venezuela	117,3

Sedi di servizio	Coefficienti correttivi giugno 2001
Angola	115,9
Brasile	81,1
Iugoslavia	49,0
Madagascar	75,9
Malawi	29,1
Romania	50,7
Suriname	76,9
Turchia	68,1
Zambia	75,0